

■ sportello@quattorruote.it

I contratti fanno riferimento solo al tempo di riparazione

## Per l'auto di **cortesia** non conta il fermo macchina

Il 1° dicembre a Somma Lombardo (VA) la mia Ford «Fiesta» immatricolata il 30 settembre 2008 ha subito la rottura del radiatore e della ventola di raffreddamento. Purtroppo, però, i pezzi di ricambio non risultavano disponibili in Italia e sono stati ordinati in Germania presso la Casa costruttrice. A oggi non so quando sarà riparata la macchina. Ho chiesto, senza successo, di avere una vettura sostitutiva che Ford, dopo diversi solleciti, mi ha concesso solo per un giorno. Ritengo di subire un «danno» e mi meraviglio che una Casa come la Ford non abbia pensato a come sopperire a tali inconvenienti (il pezzo di ricambio non esiste in Italia).

ANTONELLO DE TOMASI Samarate (VA)

■ **Purtroppo le norme contrattuali** sulle garanzie studiate dalle Case automobilistiche (con le quali, beninteso, sotto questo aspetto siamo in totale disaccordo) prevedono che il diritto all'auto di cortesia maturi quando la riparazione richiede un periodo di tempo che supera quello teorico stabilito per quel tipo di guasto. Il problema è che tale periodo non contempla l'effettivo fermo-macchina, ma unicamente il tempo richiesto dalla riparazione/sostituzione del pezzo guasto in base al tempario della Casa, senza tener conto, per esempio, dell'indisponibilità del ricambio.



IN BREVE

### ■ GOMME INVERNALI NORMA ELASTICA

Un gommista mi ha detto che posso montare gomme invernali con codice di velocità inferiore (T anziché H) anche se sulla carta di circolazione non viene riportata questa indicazione. È vero?

FEDERICO COLELLA

■ È vero. In base alla circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 335-M361 del 30 settembre 2004, i pneumatici invernali, con marcatura M+S, beneficiano di una deroga del codice di velocità, che può essere inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (ma deve essere almeno Q, ovvero 160 km/h).

Il proprietario deve pagare solo le spese di radiazione dal Pra

## IL COSTO DELLA **ROTTAMAZIONE** È SEMPRE A CARICO DELLE CASE

■ Ho letto nel sito di «Quattorruote» che il costo della rottamazione, in caso di acquisto di una vettura nuova, è a carico delle Case automobilistiche (all'acquirente spettano i soli costi della radiazione dal Pra e del trasporto della vecchia auto in concessionaria). Potrei avere il riferimento preciso all'articolo di legge in cui viene menzionata questa disposizione? Io non sono riuscita a trovarlo e all'Acì mi hanno detto che a loro non risulta. Ho concluso l'acquisto di una vettura usufruendo degli incentivi 2008 e nel contratto mi è

stato inserito un addebito di 100 euro per la rottamazione.

VALERIA COSTA Pisa

■ Si tratta del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 182 del 7/8/2003, e del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n° 149 (disposizione correttiva e integrativa al decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori

uso), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 86 del 12/04/2006.

